

13

SOCIETÀ ANONIMA

PER LA FERROVIA

SASSUOLO-MODENA-MIRANDOLA E FINALE

REGOLAMENTO

PER

IL PERSONALE



MODENA

PAOLO TOSCHI E C. - MONETI E NAMIAS

1883.



Biblioteca Centrale FS  
N° 8556  
Colh. D III 42/6

SOCIETÀ ANONIMA


PER LA FERROVIA

SASSUOLO-MODENA-MIRANDOLA E FINALE

REGOLAMENTO

PER

IL PERSONALE



MODENA

PAOLO TOSCHI E C. - MONETI E NAMIAS

1883.



### **Basi organiche.**

ART. 1. Il quadro organico del personale viene approvato dal Consiglio d'Amministrazione nè può essere modificato senza deliberazione del medesimo.

Occorrendo eventualmente del Personale provvisorio, oltre a quello portato dal quadro organico, potrà il medesimo, nei soli casi di assoluta urgenza, essere assunto dai Capi servizio; con obbligo di darne informazione al Consiglio, nella prossima seduta.

ART. 2. Le nomine, le promozioni di grado, le gratificazioni, le riduzioni di stipendio, le degradazioni, le sospensioni dal servizio per oltre 8 giorni di tempo, ed i licenziamenti, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

In casi d'urgenza, per la sicurezza o regolarità del servizio, potrà il Presidente del Consiglio dare disposizioni per sospensioni dal servizio anche oltre gli 8 giorni, per degradazioni o per licenziamenti di personale, riferendone al Consiglio nella prossima seduta.

ART. 3. Il Personale è a retribuzione mensile, o a retribuzione giornaliera, la quale ultima è conteggiata sulla base delle giornate o frazioni di giornata effettivamente impiegate nel lavoro.

Il pagamento del personale si fa in via generale a mese posticipato: potranno però essere pagati a quindicina posticipata gli operai addetti all'officina ed il personale avventizio di sorveglianza e manutenzione della Linea.

Sono a retribuzione giornaliera, i fuochisti, gli operai, i guardiani, i cantonieri, i guarda-eccentriche, e i manovali delle Stazioni e Fermate.

Tutto il rimanente del personale è a retribuzione mensile.

ART. 4. Ogni agente dovrà effettuare un deposito in denaro o in titoli di rendita, oppure presentare la malleveria di persona beneviva al Consiglio d'Amministrazione, per quell'ammontare che il Consiglio stesso crederà di stabilire per le singole categorie.

Tali depositi o malleverie sono destinati a garantire la Società dell'importo degli effetti di vestiario forniti agli agenti, degli oggetti dati loro in consegna, dei danni che cagionassero, sia volontariamente che per incuria, alla Società od ai terzi, nonchè dell'esatto adempimento dei loro obblighi verso la medesima; per modo che i depositi stessi possono essere soggetti a parziale perdita, anche nel caso di abbandono del servizio, da parte dell'agente, senza il debito preavviso, o nel caso di mancanza che dia luogo al licenziamento con danno diretto od indiretto per la Società.

ART. 5. Il licenziamento degli agenti stabili non avrà luogo in via di massima che per demerito o per inabilità al servizio.

Nel primo caso il licenziamento può essere immediato, salvo anche alla Società il diritto di risarcimento dei danni che eventualmente le fossero derivati.

Nel secondo caso il licenziamento avrà luogo con un preavviso di 15 giorni per gli agenti a stipendio giornaliero, e di un mese per quelli a stipendio mensile.

Il licenziamento del personale provvisorio può aver luogo ogniqualvolta cessi il bisogno della sua opera, mediante il preavviso di 15 giorni per gli agenti a stipendio mensile e di 8 giorni per quelli a stipendio giornaliero, salvo sempre che il licenziamento non fosse provocato da demeriti dell'agente, nel quale caso esso è immediato.

Dal canto suo e con egual misura di tempo, ogni agente ha l'obbligo di preavvisare la Società delle dimissioni che intendesse dare dal proprio impiego.

---

### **Orario di Servizio e soprassoldo per lavori oltre l'orario normale.**

ART. 6. L'orario di servizio pei macchinisti e fuochisti, nonché pel personale delle Stazioni e per quello di sorveglianza e di manutenzione della linea, è determinato dall'orario dei convogli.

Per il personale degli uffici, la durata del lavoro giornaliero sarà in via di massima di 7 ore e in via straordinaria di 10 ore.

Per gli operai dell'officina la paga giornaliera sarà fissata sulla base di 10 ore di lavoro. Il lavoro oltre le 10 ore avrà un maggior compenso del 50 per  $\%$  sulla mercede normale relativa.

---

### **Assenze, Congedi e Malattie**

ART. 7. Nessun impiegato può abbandonare il proprio posto, senza autorizzazione dei superiori, salvo il caso di malattia regolarmente constatata, o di impedimenti derivanti da forza maggiore.

Ogni assenza non giustificata darà luogo alla ritenuta dello stipendio corrispondente a un tempo doppio di quanto essa sarà durata; e questo senza pregiudizio di quelle maggiori punizioni che si stineranno del caso, sia per recidività nella mancanza, sia per l'importanza del danno o degli inconvenienti derivati, o che avrebbero potuto derivare, da essa.

Un'assenza in opposizione ad un formale ordine superiore potrà anche essere motivo d'immediato licenziamento.

ART. 8. Ogni anno saranno concessi 10 giorni di licenza agli impiegati della Direzione, ai Capi e Sotto Capi Stazione, ai Gestori, ai Capi Fermata, e ai Telegrafisti, ai Macchinisti e Conduttori.

All'altro personale verranno invece concessi annualmente 5 giorni di permesso, previa domanda in tempo utile ai rispettivi Capi immediati.

Ciascuno potrà valersi di detto permesso in quelle epoche che meglio crederà, consecutivamente o saltuariamente, e semprechè le esigenze del servizio lo consentano. Tali congedi non danno luogo a ritenute sullo stipendio. Qualora per circostanze eccezionali il congedo dovesse protrarsi oltre il termine sopra stabilito, potrà il Consiglio d'Amministrazione, o per esso il suo Presidente, acconsentirvi, e stabilire a norma dei casi, una proporzionale trattenuta sullo stipendio.

ART. 9. Nessuno potrà assentarsi dal servizio, anche dopo dimandato il permesso, senza avere avuta comunicazione dal suo Capo immediato che il permesso stesso gli venne accordato.

ART. 10. Le domande di permesso dovranno essere trasmesse in tempo utile ai Capi Servizio, perchè accordino la loro autorizzazione.

Però in casi d'urgenza assoluta, e per una causa giustificata, potranno anche i Capi diretti accordare ai propri subalterni un permesso che abbia la durata non maggiore di un giorno, informandone subito i rispettivi Capi Servizio.

ART. 11. Qualunque agente che per indisposizione di salute, si trovi nell'impossibilità di prestar servizio, ha l'obbligo il più formale di renderne senza ritardo avvisato il proprio Capo immediato. In difetto di tale avviso la sua assenza è considerata come arbitraria e quindi punita a sensi dell'Art. 7.

ART. 12. Il trattamento del personale stabile in caso di assenza per malattia debitamente constatata sarà, in via di massima, regolata come segue:

### Personale a stipendio mensile

Per un'assenza non maggiore di 15 giorni: Stipendio intero.

» » da 16 a 30 giorni i  $\frac{2}{3}$  dello stipendio.

» » da 30 a 60 »  $\frac{1}{2}$  » »

### Personale a stipendio giornaliero

Per un'assenza da 1 a 8 giorni: Stipendio intero.

» » da 9 a 15 » i  $\frac{2}{3}$  dello stipendio.

» » da 16 a 30 »  $\frac{1}{2}$  » »

Qualora la malattia dell' agente persistesse oltre il limite massimo sovra indicato, cesserà ogni retribuzione per parte della Società, la quale però non surrognerà definitivamente l' agente annalato se non trascorsi 4 mesi dal principio dell' assenza se trattasi di agente a stipendio mensile, e mesi 2 se trattasi di agente a stipendio giornaliero.

Qualora la malattia sia causata da disordini o trascuranza dell' agente, la sovvenzione da parte della Società verrà ridotta alla metà di quanto è sopra stabilito, e la sua surrogazione definitiva potrà anche aver luogo dopo trascorsa la metà del tempo sovra indicato.

---

### Indennità di trasferta

ART. 13. Qualunque impiegato od agente che, nell' interesse del servizio e dietro ordine superiore, debba, dal luogo di sua residenza, trasferirsi in una data località, acquista diritto ad un' indennità fissa, da computarsi in ragione di grado e di tempo, secondo le norme e prescrizioni infra specificate.

Le trasferte sono di due specie: con o senza pernottazione.

Sono considerate con pernottazione quelle trasferte che obbligano l' Impiegato od agente ad un' assenza notturna che abbracci o tocchi lo spazio di tempo compreso fra la mezzanotte e le ore 5 ant.

Sono senza pernottazione tutte le altre trasferte che offrono diritto a compenso, senza raggiungere la circostanza prevista del paragrafo precedente.

ART. 14. Le indennità di trasferta saranno eguali allo stipendio giornaliero più una lira per ogni pernottazione, con un massimo di L. 7 per le trasferte con pernottazione e di L. 5 per quelle senza pernottazione.

ART. 15. Una trasferta la quale fra l' ora di partenza e quella di ritorno non obblighi ad un' assenza maggiore di ore 4 non dà diritto ad alcun compenso; l' assenza oltre le ore 4 e fino alle 6, dà diritto alla metà della indennità, con o senza pernottazione secondo il caso; al di là di 6 ore, è liquidata a tariffa intera. •

ART. 16. All' impiegato od agente, a cui venissero ordinate due o più trasferte nello spazio di 24 ore, con ritorno di volta in volta alla sua residenza, verrà conteggiata l' indennità riunendo le ore d' assenza effettiva o liquidandole come una sola e non interrotta trasferta.

Quando un impiegato od agente in trasferta abbia dimorato più di 15 giorni consecutivi in una stessa località, le relative indennità si liquideranno a tariffa intiera per 15 giorni, ed alla metà a partire dal 16° giorno sino al 30°, oltre il quale cessa ogni indennità di trasferta.

ART. 17. I macchinisti, fuochisti, conduttori, guardafreni ed assistenti, il cui ufficio richiede di sua natura che essi si trasferiscano ora in uno ora in altro punto della ferrovia, avranno diritto solamente alle indennità di pernottazione, le quali saranno liquidate sulla base seguente:

Macchinisti, Conduttori, Artisti L.	1,50
Fuochisti e Guardafreni . . . . »	1,00

ART. 18. Le indennità di trasferta si liquideranno mensilmente dietro nota degli Impiegati od Agenti interessati, trasmessa in via gerarchica al proprio Capo Servizio.

---

### Biglietti di viaggio gratuiti.

ART. 19. I biglietti di viaggio gratuiti si dividono in due categorie, di servizio e di favore.

I biglietti gratuiti di servizio sono rilasciati agli Impiegati, Agenti ed Operai (esclusa ogni persona della famiglia) che siano mandati d' ufficio in una data località per prestarvi servizio.

Dal biglietto dovrà sempre risultare la sua durata ed il motivo per cui venne rilasciato.

ART. 20. Cessato il motivo che diede luogo al rilascio, i titolari dei biglietti dovranno restituirli alla Direzione anche prima della loro scadenza, non dovendo detti biglietti servire oltre il tempo in cui le persone alle quali vennero rilasciati

ne abbisognano per compiere, in quella determinata località, l'incarico avuto.

ART. 21. I biglietti gratuiti di favore si concedono:

a) Agli Impiegati ed Operai dell'Amministrazione in servizio effettivo ed ai loro parenti prossimi cioè *genitori, moglie, figli, fratelli e sorelle*, con loro conviventi, ed a loro carico, onde recarsi in una qualunque località della linea per motivi estranei al servizio, limitatamente però a. N. 4 concessioni all'anno. Ogni concessione non potrà comprendere più di 4 persone, per un solo viaggio d'andata e ritorno; queste potranno godere dei biglietti di favore anche senza essere accompagnate dall'Impiegato od Agente, pel quale hanno luogo le concessioni, ma in tal caso il numero delle persone sarà ridotto a 3.

Il suddetto numero stabilito per ogni concessione non potrà giammai essere aumentato nei successivi biglietti, quand'anche prima non ne avessero completamente approfittato.

b) Ad una sola persona della famiglia degli Impiegati od agenti residenti in località, le quali notoriamente difettano di generi di prima necessità, onde recarsi ad un vicino mercato per le provviste. Questi biglietti saranno permanenti, ossia valevoli per tutto l'anno, ma servibili soltanto per un dato giorno della settimana, fissato dalla Direzione ed indicato nel biglietto.

c) Ai figli d'Impiegati od Agenti, sempre con loro conviventi ed a carico, che ne abbisognassero per frequentare qualche scuola mancante nella località, ove sono di residenza.

Questi biglietti, quantunque permanenti, non varranno che pel tempo in cui tale scuola rimane aperta; essi vengono rilasciati mediante presentazione alla Direzione del certificato d'iscrizione alla scuola stessa.

---

### Trasporto gratuito d'oggetti.

ART. 24. È accordato il trasporto gratuito di qualunque oggetto, purchè di assoluta proprietà degli Impiegati ed Agenti dell'Amministrazione o della famiglia con loro convivente ed

a loro carico, ma soltanto in occasione di traslocamento: e questo fino al raggiungimento del carico di due vagoni per gli impiegati superiori e pei Capi Stazione, e di un vagone per gli altri Agenti. Eccettuata questa circostanza, gli oggetti di qualsiasi specie saranno consegnati agli uffici di spedizione, tassati e spediti secondo le norme e prescrizioni stabilite dalla Tariffa e Regolamento in vigore.

Chi facesse trasportare oggetti, pei quali a termine del presente articolo non avesse diritto al trasporto gratuito, e chi scientemente permettesse o agevolasse tali trasporti abusivi, verrà privato per l'avvenire di detta concessione, senza pregiudizio di quelle altre punizioni che si credessero del caso.

---

### Multe e Punizioni.

Art. 25. Il personale è strettamente tenuto all'osservanza del Regolamento, ed ogni trasgressione al medesimo, o mancanza agli obblighi inerenti alle mansioni affidategli viene punito con multa pecuniaria, colla sospensione dal servizio, od anche col licenziamento, a seconda dei casi.

In via di massima ogni assenza arbitraria dà luogo ad una trattenuta dello stipendio corrispondente al doppio dell'assenza.

Ogni ritardo anche di lieve durata nell'orario di servizio, da parte dei Macchinisti, fuochisti, conduttori, guardafreni, e personale delle stazioni, che abbia dato luogo ad inconvenienti o ritardi nei treni, od a sostituzione di personale, verrà punito con multa estensibile da L. 0,50 a L. 2,00 a seconda del grado e stipendio dell'agente e del suo stato di servizio.

Le medesime mancanze da parte del personale di sorveglianza e di manutenzione verranno punite con multa di L. 0,25 a L. 1,00. Le mancanze leggieri ai regolamenti ed alle istruzioni, la trascuranza e la disattenzione in servizio, daranno luogo a multe variabili da L. 0,25 a L. 1,00 per la 1.<sup>a</sup> categoria di personale e da L. 0,10 a L. 0,50 per la seconda. Le mancanze gravi con pericolo della sicurezza dell'Esercizio, l'insubordinazione, l'irregolarità nella gestione di cassa, le

esazioni indebite, l'ubriachezza in servizio, e la recidività nelle mancanze anche leggiere, saranno punite colla sospensione dal servizio da 1 a 15 giorni od anche a seconda dei casi col licenziamento.

Verrà considerata come mancanza grave e quindi punita colla sospensione dal servizio od anche col licenziamento ogni mancanza di riguardo al pubblico da parte del personale delle Stazioni o del personale di scorta ai treni.

ART. 26. Il personale è inoltre responsabile verso l'Amministrazione di tutti i danni che arrecasse sia volontariamente che per incuria od imperizia. I danni arrecati volontariamente saranno addebitati per intero, e quelli arrecati per incuria saranno addebitati per una metà del loro ammontare, ed in ambo i casi, l'addebito complessivo non potrà eccedere una mesata di stipendio.

I danni cagionati per imperizia saranno addebitati per un terzo del loro ammontare e fino alla concorrenza di metà della mesata di stipendio.

Pure adottando in massima le preaccenate norme, la società non intende di rinunciare al diritto che le compete di reclamare per le vie legali, il risarcimento dei danni che per opera dei suoi agenti le venissero arrecati.



